



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 5 ottobre 2021

## Nuovi soggetti obbligati all'invio al Sistema Tessera Sanitaria

*DM 16 luglio 2021 in GU 3 agosto 2021, n. 184.*

Nuovi soggetti saranno obbligati alla trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria con riguardo alle spese sanitarie sostenute da persone fisiche.

L'adempimento riguarda i soggetti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con decreto del Ministro della Salute 9 agosto 2019, per le seguenti attività professionali:

- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapeuta occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- massofisioterapisti (titolo di cui alla legge 403/1971).

**RICORDA:** L'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei suddetti soggetti, si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal **1° gennaio 2021**.  
Tali dati saranno utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2022.

Per questi soggetti, relativamente al 2021, è stata stabilita **un'unica** scadenza annuale entro il **31 gennaio 2022**. Dal 2022 per tutti i soggetti obbligati è stabilita una periodicità mensile entro la fine del mese successivo a quello di sostenimento delle spese sanitarie.

L'omessa, tardiva o errata comunicazione di dati è soggetta all'applicazione di una sanzione di **100,00** euro per ogni comunicazione:

- con un massimo di 50.000,00 euro;
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico";
- la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza.

Il provvedimento tempera il quadro sanzionatorio per il primo anno, le sanzioni non saranno applicate nel caso di lieve tardività o se l'errata trasmissione non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni.

**RICORDA:** Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.